PENSIERI

SULLA DIVISIONE

DEL

POTERE GIUDIZIARIO

DI

NICCOLA MARIA CONZO

Napoli
STABILIMENTO-TIPOGRAFICO DI NICCOLA MOSCA
1842

CAPITOLO I.

DEI GIUDICI CIVILI E CRIMINALI.

Sta bene unita insieme la giustizia penale con la civile? In altri termini è espediente che la stessa giudicatura si occupi cumulativamente della civile e penale, e quindi che il medesimo individuo or si versi nell'una, ora nell'altra? — Io credo di no. La giustizia civile è destinata a mantener ciascuno nei suoi diritti, od a ripristinarvelo. Il suo scopo adunque è di rendere a ciascuno ciò che gli è dovuto: desso è tutto privato: l'interesse della società è guardato solo di riverbero. All'opposto la giustizia penale piglia di mira la salvezza sociale. Il suo scopo è di far trovare all'uomo nella sanzion penale un motivo preponderante a quello lo determinerebbe al delitto; e, quando vi fosse caduto, fargli scorgere nella espiazion della pena la ra-

*

gione sufficiente da non incorrervi mai più, come agli altri da non seguire il tristo esempio ricevuto. Non si tratta più di rendere a ciascuno il suo; ma semplicemente di proccurare, per quanto è possibile, che il male avvenuto più non succeda, o il meno possibile. Qui il bene sociale è preso principalmente di mira, e di riverbero quello del privato. Ecco dunque due oggetti assolutamente distinti fra loro, stabiliti sopra basi interamente diverse, diretti da principî tra loro separati, e che richieggono cognizioni ed attitudini tutte particolari.

Così ragionando però non intendo punto sconoscere il principio unico di tutt' i dritti, riposto nella combinazione del benessere individuale con l'universale; ma veggo bene che nell'applicazione ai varî rami della scienza sociale, ne sorgano tanti altri, che, sebbene traessero origine da un principio unico, costituiscono pure tanti principî subordinati talmente diversi tra loro per quanto è diversa l' applicazione data al principio primordiale. Di talchè poi tutte le idee derivanti da principî secondarî nulla hanno di comune con quelle che sorgono da altri principî ugualmente secondarî; benchè tutti fossero dipendenti da un solo. La grande arte perciò sta nel conoscere i principî primi, e nelle loro diramazioni farne la giusta applicazione. Chi è chiamato quindi all'arte del giudicare saper debbe non solo questi principî primi, ma ancora i subordinati, che constituiscono la scienza del dritto, e di tutte le sue ramificazioni, sulle quali i suoi giudizî deb-

bono poi versarsi. Ed a questa scienza egli deve unir l'altra di tutto e quanto le serva di aiuto, e le sia come ausiliario — Or tutto il dritto civile congiunto alla sua procedura sta,

1.° Nella determinazione delle proprietà personali e reali;

2.° Nel modo come acquistare, trasmettere, ricuperare o perdere queste proprietà;

3.° Nei mezzi da poter di tutto far dimostrazione.

Ciascuno di questi oggetti però va sottoposto a tante divisioni e suddivisioni, e quindi a tanti principî regolatori di ciascuna sua parte, che, fatto paragone, la scienza civile si rende più estesa ed intralciata della penale.

Il dritto penale all'incontro, come la sua procedura, sta nel determinare:

1.° Il diritto violato;

2.° La pena capace a mettere argine alle violazioni;

3.° La imputabilità che giustifica la pena;

4.° I mezzi come accertarsi della violazione avvenuta e del suo autore.

Del dritto penale poi le diramazioni sono tante, quanti i gradi diversi d'imputabilità, le specie differenti dei delitti, le varie pene applicabili, i svariati mezzi di scoperta del delitto e del suo autore. Quindi minori divisioni e suddivisioni della materia civile, ed in conseguenza minori principî regolatori di ciascuna. Ma qual vi bisogna analisi profonda del pensie-

re; quale del cuore umano, delle passioni che lo agitano, dei mali fisici e morali che lo sconcertano! Qual criterio mai nel calcolo degli indizî, nello esame dei testimonî, nello scandaglio di tutte le prove! Quale acume, qual penetrazione, e quali abitudini, e lunghe abitudini, per rimanere nel giusto mezzo da non condannar l'innocente, e non assolvere il reo!

Di quì è facile il vedere in quali sconci s'incorra, credendo:

1.° Difficile la scienza civile, facile la penale;

2.° Possibile che taluno sia esperto ugualmente nell'una come nell'altra, da poter bene a vicenda esercitare l'una e l'altra giudicatura, o l'una e l'altra avvocaria.

2.° Plausibile di passare alla giustizia penale chi si fosse mostrato poco esperto nella civile:

4.° Non arduo che un giudice di circondario si occupi nel tempo stesso della materia civile, correzionale e di polizia, ed abbia a sopraccarico le funzioni di uffiziale di polizia giudiziaria; che in conseguenza ad immensa attività, e morale congiunga profonde cognizioni delle scienze legali civili e criminali, e che, ricevendo tenuissimo soldo, non vi fosse timore che abusi di un sì esteso potere.

Aggiugnerò alla già fatta analisi poche osservazioni di fatto che la convalidano.

1.° Io non ho conosciuto mai avvocato o giudice, che fosse ugualmente ben versato nell'una e nell'altra materia.

2.° Gli uomini grandi nell'avvocaria si sono ad-

detti sempre ad un sol ramo di essa, e quei pochi che grandi in uno si sono voluti applicare anche all'altro, in questo son comparsi mediocri.

3.° I giudici esperti in una materia, che si son voluti passare nell'altra, si son perduti per la prima senza acquistarsi per la seconda in che non valevano.

4.° Infine col passare giudici, che non conoscano la materia civile, nella penale, sol perchè ignari di quella, si dimostra credere o che per essere giudice penale non vi fosse bisogno di una instruzione, ovvero che poco o nulla importasse il decidere della vita, della libertà e dell' onore delle persone, e quindi si è veduto eretto a giudice il cuore, e nulla rimasto alla mente. Così, se il giudice è sensibile ed umano, assolve indistintamente l'innocente ed il reo; se è feroce ed ambizioso tutti indistintamente condanna.

Vi dovranno poi essere giudici di eccezione? — Credo pure di no. Non m'incaricherò qui della materia penale; poichè tutti gli assennati scrittori son concordi nel sostenere l'unità di questa giurisdizione, mentre tutti debbono essere in pari dritto giudicati. Mi limiterò quindi a trattarne nella materia civile, esaminando partitamente le diverse giurisdizioni.

CAPITOLO II.

DEI GIUDICI DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.

La prima eccezione, che mi ha colpito, è quella *del Contenzioso amministrativo.* Dalla Francia sventuratamente abbiamo tratto una tale instituzione. Colà dunque bisogna vederne l'origine, e rinvenire il fine propostosi.

Fin sotto l'antica monarchia francese trovavasi distinta la giustizia civile dall'amministrativa: questa però, se era separata dalla prima, non era meno affidata interamente ai tribunali, nè meno soggetta a quei di primo e di secondo esame. I magistrati che vi sedevano tenevano le loro cariche a titolo di ufficio, e quindi erano inamovibili ed indipendenti. Anche presso quei collegî vi erano uffiziali del ministero pubblico, che vegliavano all'osservanza ed alla esecuzione della legge; ed innanzi a quei tribunali erano portati tutti gli affari contenziosi, dei quali la giustizia amministrativa si è oggi impossessata. Nè dessi erano istruiti con minori solennità degli altri; e la bilancia della giustizia pendeva uguale tra le ragioni del fisco e quelle del privato.

Nell'epoca della rivoluzione la giustizia amministrativa passò alle nuove autorità amministrative, alle amministrazioni di distretto, a quelle di dipartimento, ai ministri: dessa restò confusa nelle loro mani con l'amministrazione *attiva.* Le leggi si limi-

tarono soltanto a regolare le rispettive attribuzioni dei ministri e dei corpi amministrativi, ed a stabilire la subordinazione di questi, e la superiorità di quelli. Le attribuzioni date a ciascun ministro abbracciavano ugualmente l'amministrazione, ed il contenzioso delle materie che vi si trovavano comprese. Quest'ordine di cose ebbe luogo fino all'anno ottavo, quando il potere di amministrare e quello di giudicare amministrativamente furon divisi di bel nuovo, ma in apparenza. Un regolamento del 5 nevoso tolse ai ministri l'esercizio della giustizia amministrativa per portarlo nel Consiglio di Stato. Posteriormente la legge del 28 piovoso creò i consigli di prefettura per pronunziare in prima istanza sul contenzioso dell'amministrazione. Niuna norma di procedura però fu data per questi consigli. Il vago della frase *contenzioso amministrativo*, la mancanza di un rito, il modo come erano organizzati i consigli di prefettura, ed il bisogno dell'approvazione superiore per gli atti che il Consiglio di Stato dava fuori in questa specie di affari, servirono mirabilmente in Francia all'ampliazione del potere *di un Uomo* che altra mira non aveva se non quella di mettersi al di sopra di tutt'i poteri, e che per scuoterli intendeva bene dover cominciare dal diminuire il potere giudiziario, il quale, nella sua indipendenza, costituisce il palladio dei diritti più sacri dell'uomo stabilito in società. Quindi bene un giudizioso scrittore francese ha detto, che la giustizia amministrativa era più liberalmente renduta sotto l'antica monar-

chia francese, che sotto il governo constituzionale.

Noi pigliammo dai francesi il contenzioso amministrativo, e con esso i consigli d'intendenza; ed al pari come in Francia niun procedimento fu determinato, meno qualche atto governativo emanato per regolarne alla meglio le attribuzioni. Siamo debitori però a Ferdinando I.°, delle due leggi del 21 e 25 marzo 1817, e dei due decreti del 4 aprile 1818, ed 8 gennaio 1823. Con la prima di quelle leggi e con quei due decreti furon determinate, e poi meglio spiegate le materie di competenza del contenzioso amministrativo: con la seconda ne fu regolato il procedimento. Quindi può dirsi benissimo, che, naturalizzata questa giustizia amministrativa tra noi, si vide per la prima volta sottoposta a regole certe di attribuzioni e di rito. Gli siamo debitori ancora del decreto del 13 marzo 1820, col quale vien disposto, che, ove dubbio s'incontrasse sugli avvisi delle gran Corti dei Conti, il consiglio di cancelleria, or Consulta del Regno, indicar dovesse se quel che si era disposto fosse in conformità della legge, e del rito; e nella negativa presentasse quel che bisognava pensare; e ciò affinchè così la sovrana determinazione si emanasse con circospezione, e giustizia. Ma tutte queste cose, se resero umana, per dir così, presso noi la giustizia amministrativa, non potettero però sbarazzarla da quei vizî che sono dell'indole del sistema; ed eccoli:

1.° Non vi è uguaglianza di diritti tra le parti litiganti; poichè i comuni, e le pubbliche ammini-

strazioni godono di una quantità di eccezioni e di privilegi affatto negati al privato.

2.° Comunque siensi determinate le attribuzioni, non ancora son rimasti ben distinti i due poteri giudiziari, l'ordinario e l'amministrativo. Quindi continui conflitti di attribuzioni, suscitati anche dal cavillo forense, i quali arrestano il corso della giustizia, e danno luogo a tanti incidenti, che servono ad aumentare liti, senza vantaggio, anzi a discapito della giustizia, e dei litiganti.

3.° I Consigli d'Intendenza son preseduti dagli Intendenti. Questi sono i tutori dei comuni, e dei pubblici stabilimenti; essi hanno un impiego molto superiore ai componenti del Consiglio, voto doppio in caso di parità, ed esercitano anche le funzioni di Pubblico Ministero (1). I Consiglieri all'opposto non hanno piazza a vita, e quindi sono sempre amovibili; non si ricerca nel crearli nè un tirocinio, nè un esame sulle cose legali; il loro soldo è scarso.

4.° Le gran Corti dei Conti danno fuori semplici avvisi: se questi non si credono regolari, la Consulta è incaricata di rivederli: in questa revisione non interviene pubblica discussione, ma la difesa è fatta per mezzo di memorie e d'informi, quando però la diligenza dei Commissari ne renda intesi i difensori. La legge vorrebbe due revisioni,

(1) *V.* la risoluzione sovrana contenuta nella ministeriale del ministro degli affari interni del 10 gennaio 1818.

l'una preliminare, onde scorgere se la legge o il rito sieno stati violati, l' altra giudiziale per sostituire all' avviso della gran Corte un avviso novello: ma i pareri della Consulta sono opposti: quella di Sicilia serba questo duplice cammino: quella di Napoli va di slancio a dare un avviso novello se non crede conveniente quello della gran Corte.

5.° I Ministri non sono obbligati a stare al parere della Consulta: essi possono benissimo contrapporvi il loro: ed ecco una mescolanza di poteri che v' intervengono, giudiziario, consultivo, esecutivo.

6.° I giudizî si compiono con l'intervento del supremo potere, che in ultima analisi decide. Desso per quanto serba l'alta sua dignità nel far che le leggi abbiano la loro esatta esecuzione, onde la gran macchina sociale cammini bene, tanto si abbassa poi quando viene a giudicare del mio e del tuo, senza lasciarlo ad un potere separato, cioè, al giudiziario, appunto quello che in ogni moderata monarchia forma la garentia reciproca del Governo e dei popoli (1).

7.° Tutte le volte che la lite passa tra il parti-

(1) Il Cardinale de Retz diceva: « I Re che sono stati saggi, e » che han conosciuto i loro veri interessi, han reso i Magistrati de- » positarî delle loro leggi, precisamente per discaricarsi di una par- » te dell' invidia e dell' odio, che la esecuzione delle più sante e » necessarie leggi qualche volta produce. Essi han creduto di ab- » bassarsi nel legarsi da loro stessi; simili a Dio, che obbedisce sem- » pre a ciò che ha una volta comandato — Memorie del Cardinal de Retz tom. 1.° pag.ª 49, Edit. del 1717.

colare ed una pubblica amministrazione, in altri termini tra il privato ed il Governo, ne sorge la mostruosità, che quest' ultimo sia nel tempo stesso giudice e parte: quel Governo che per legge generale ha imposto, che il giudice è sempre sospetto non solo quando è parte, ma quando abbia con la parte legami tali da non renderlo imparziale. Ciò si verifica anche nella decisione dei conflitti.

E qui bisogna convenire che il mantenimento di quest' ordine di cose fu straniero ai sentimenti fin allora manifestati dal Re Ferdinando I.°, il quale, seguendo le tracce del suo augusto predecessore e padre Carlo III.°, mantenne sempre indipendente il potere giudiziario amministrativo, ch' era affidato alla Regia Camera della Sommaria, tribunal supremo, che or in prima ora in ultima istanza, affiancato sempre da pubblici Ministeri e sotto l' ombra di un rito certo e per tutti eguale, decideva diffinitivamente di tutte le cause, che or forman materia del contenzioso amministrativo—Egli, che tanto più stimava, applaudiva, promoveva i magistrati che lo componevano, per quanto li trovava imparziali nelle cause tra il fisco ed i particolari: che anzi gli eran più cari, quando li vedesse severi contra il fisco—Egli, che riponeva il suo primo vanto nel mantenere l'inviolabilità, e la fedele ed esatta osservanza della cosa giudicata; talmente che si è veduto sacrificar somme significanti per indennizzar la parte lesa da ingiusto giudicato, onde non si desse giammai il funesto esempio, che la somma potestà,

destinata a mantenere, ed a garentire l'indipendenza dell'ordine giudiziario, la convellesse anche quando il meritasse.

L'unico esame da portarsi, e di che ora ci occuperemo, è quello di vedere, se, nel ripristinarsi l'indipendenza della giustizia amministrativa, bisogna lasciarla *come nei vecchi tribunali*, cioè, separata dall'ordinaria, ovvero congiugnerla a questa.

Prima di entrare nel proposto esame convien ricordare, che nella sua instituzione la Regia Camera, detta *Summariæ rationis*, era limitata ad esaminare *a corto* i conti dei percettori del pubblico erario; vale a dire, secondo le espressioni del Moles, *per bilancium et breve levamentum* (1). Ove poi nascessero controversie, la cognizione di queste apparteneva al Gran Giustiziere (2), ed erano disbrigate per mezzo dei Maestri Razionali della gran Corte in unione del Gran Camerario, e dei Presidenti della Regia Camera, onde avessero più celere corso (3). Indi Alfonso I.° Aragonese, unendo insieme questi due tribunali, tutto attribuì alla Regia Camera nel 23 novembre dell'anno 1450 (4), benchè però sul

(1) *De nomine Cameræ Summariæ et ejus divisione a Magistris Rationalibus.*

(2) *Const. Causas, et. Const. Quæstiones.*

(3) *Ex registris Caroli I. anni 1265 in fol. 170 et seg. ubi dicitur: « rationem positam esse per Regium Thesaurarium Regni coram Magistris Rationalibus Magnæ Curiæ, et coram Camera Regia, quæ est in Castro Sancti Salvatoris ad mare de Neapoli, quod vulgo dicitur et appellatur Castrum Ovi. »*

(4) *Tupius de orig. trib.* parte 1.ª libro IV.

principio si appellasse per questi affari dalla Regia Camera al S. R. C. (1). Infine Ferdinando I.° Aragonese nell' anno 1482 vietò appellarsi dalla Regia Camera ad altro tribunale, ed ordinò che tanto dalle sue interlocuzioni, quanto dalle diffinitive pronunziazioni allo stesso tribunale l' appello si producesse, data cauzione *de restituendo* nel caso il decreto fosse ritrattato (2).

Or disgiungendo la giustizia ordinaria dall'amministrativa, ecco gl' inconvenienti che ne sorgerebbero:

1.° Si separerebbe una materia di per se unica; poichè, tanto se le controversie si versino tra privati, quanto tra questi ed il Governo o le sue diramazioni, o tra privati e comuni, l'oggetto dél contendere, aggirandosi sempre sopra materie civili, qualunque divisione se ne faccia, importa dividere la materia *in riguardo alle persone*, ma non mai farla cambiar di oggetto.

2.° Dividendo la materia civile in ordinaria ed amministrativa, si produrrebbero i conflitti, e quindi tutti quegl'incidenti, che, niun bene recando alla giustizia, portan danno ai contendenti, e quindi ne aggrava lungi di migliorarne la condizione.

3.° Per decidere dei conflitti o bisognerebbe creare un'autorità, che fosse al disopra dei due poteri, o lasciargli, come nell'ordine attuale delle cose, a decidere al Re, udito il parere della Consulta; il

(1) *Marinus Freccia de subfeudis tit. de off. Magistri Camerarii num. 15 et 16.*

(2) *Pragm. 37, §§ 2, 3, 9 et 10 de off. Procuratoris Cæsaris.*

che incontra l' ostacolo delle precedenti osservazioni (1).

4.° Si assoggetterebbe la giustizia civile ad una doppia spesa, mentre unite insieme la giustizia ordinaria e l'amministrativa, o a dir meglio non separate, qualunque organizzazione a questa si desse porterebbe sempre un risparmio importantissimo nella spesa. Altronde lasciandola separata, e dando ad essa la sua indipendenza ed un corso regolare e spedito, la spesa dovrebbe aumentare; perchè ad ogni Consiglio d' Intendenza, che resterebbe giudice di prima istanza, bisognerebbe aggiugnere un pubblico Ministero. Nè sarebbe conveniente vi fosse solo in Napoli ed in Palermo un giudice di appello nella camera del contenzioso della gran Corte dei Conti, obbligando così tutte le provincie a recarsi in caso di gravame nella rispettiva capitale, ma ve ne fosser tanti quante le provincie.

Al contrario l'unirle porta seco i seguenti vantaggi.

1.° Si scansano gl'inconvenienti poco fa indicati.

2.° Si hanno giudici più imparziali, ed istruiti.

3.° Si ha l' intervento salutare della Suprema Corte di giustizia.

Si possono però a questo sistema opporre le due seguenti difficoltà:

(1) La Consulta Generale del Regno dà semplici avvisi sui conflitti fra le autorità del contenzioso giudiziario e quelle del contenzioso amministrativo, al pari come si davano prima dal Supremo Consiglio di Cancelleria, e poscia dalla Commissione sostituita a questo Consiglio.—Vedi la L. del 22 dicembre 1816; il decreto del 15 luglio 1822, e la L. del 4 giugno 1824.

1.° La giustizia amministrativa richiede celerità, e perciò da Alfonso I.° venne, come abbiam veduto, separata dalla ordinaria, e da Ferdinando I.° Aragonese limitati i gravami da portarsi alla stessa Camera della Sommaria.

2.° I gravami nella giustizia ordinaria sono sospensivi, mentre nell'amministrativa, onde le pubbliche o le comunali imposte, contribuzioni o rendite fossero con esattezza riscosse, è necessario sien semplicemente devolutivi.

Ma chi impedisce trattarsi come sommarie ed urgenti le cause amministrative?—Chi, che per esse gli appelli sien semplicemente devolutivi?—Che anzi, in fatto di contribuzioni pubbliche o comunali, chi impedisce che niuna opposizione o richiamo innanzi alle autorità giudiziarie possa mai arrestarne o sospenderne in alcun modo il pagamento, finchè il diritto del ricorrente non sia stato diffinitivamente riconosciuto, e dirò anche con un giudicato inrevocabile, e finchè giunta non sia l'epoca da farlo valere, secondo il sistema della pubblica amministrazione? — Il bisogno delle proposte eccezioni è fondato sul principio troppo vero, e che non può affatto sconoscersi, cioè, che le pubbliche contribuzioni sono come il sangue nel corpo umano, perchè destinate a portar la vita alla macchina sociale, *e perciò non debbono soffrire nella riscossione minima remora.* Quindi se chi reclama è sicuro di ottener giustizia deve rendere omaggio alla salute pubblica, soffrendo qualche ritardo.

E dopo tutto ciò potrà dubitarsi della utilità di una sola e medesima giustizia?

Eppur si è detto che la lentezza dei giudizî comuni non sia compatibile con l'urgenza dei provvedimenti amministrativi; che il governo non possa abbandonare la custodia delle massime e dei privilegî dell'amministrazione, senza esporli ad essere alterati e senza farsi subordinato ai suoi subordinati; e che, se il Re lascia ai magistrati del contenzioso comune il giudicare indipendentemente dalla sua opinione nelle cause private, non può giammai abbandonare la indipendenza dell'amministrazione sovrana, la quale cesserebbe di esser tale se si facesse dipendente — Esempî — Conviene, dicesi, che si faccia una piazza forte; si dovranno occupare suoli, demolir case. I privati interessati è giusto sieno intesi; e, se ne sono i proprietarî o vi hanno diritti, è giusto sieno rivaluti. Le controversie possono essere e tra loro, e col Governo. Se desse si dovessero portare allo esame dei tribunali ordinarî, potrebbero venire i nemici prima di farsi la piazza forte — Una occupazione di strada pubblica da parte di un privato è un oggetto di tale urgenza, che, se la pubblica amministrazione non vi accorra prontamente, potrebbe per anni rimanere intercettata la strada con positivo disturbo dei cittadini — Appartiensi all'amministrazione la imposizione e la riscossione dei tributi: ma da tale riscossione possono sorgere varî richiami di giustizia. Se questi si abbandonassero ai tribunali, oltre il ritardo,

che ne deriverebbe alla riscossione, potrebbe venirne di leggieri l'alterazione delle massime constitutive dello stesso tributo, ed i tribunali coi loro giudizî altererebbero facilmente la economia generale, ed assoggetterebbero alla loro cognizione le disposizioni governative.—Il legame fra quelle ed altre materie di giustizia e le amministrative, si seguita a dire, fa necessaria ancora la dipendenza immediata dei giudici del contenzioso amministrativo dal Re, ch'è il capo sommo dell'amministrazione, e quindi il sommo giudice delle controversie di contenzioso amministrativo. Per la qual cosa in ultimo grado le decisioni di queste materie debbono essere rivedute dal Re. Questa parte di amministrazione giudiziaria è la sola che conviene ritenga; imperocchè ogni altra, che risguardasse i semplici interessi privati, sta ben delegata ai magistrati, ed il Sovrano basta invigili sopra loro (1).

Ma, così dicendosi, si son *confusi* da prima i *provvedimenti* amministrativi con *la giustizia* amministrativa; vale a dire si è fatto *un fascio di due poteri interamente distinti e disparati tra loro* — Mi valerò dei medesimi esempî — La legge dispone, che nessuno possa esser costretto a cedere una sua proprietà, *se non per causa di utilità pubblica, e me-*

(1) Il valente scrittore, che ha proposto queste difficoltà, in altri suoi pensieri trova male il sistema di cassazione, perchè ricorre alla fin fine al potere legislativo, che certamente non è, nè può essere in un' autorità giudiziaria. E notisi che in quel sistema si tratta di risolvere il dubbio di legge, che esclusivamente appartiene al potere sovrano.

diante giusta e preventiva indennità. La pubblica utilità chiede si occupino suoli, si demoliscano case per farne una piazza forte, e ciò perchè il nemico è vicino. Non è giusto, io dico, in questo caso che gl'interessati sieno intesi, non è giusto sien ristorati preventivamente alle occupazioni: la salute pubblica costituisce la suprema legge, cui ceder debbe ogni ragion privata. Quindi, questo caso preveduto, può far sorger benissimo *un provvedimento* amministrativo, o a dir meglio *governativo*, il quale, portando una giusta eccezione alla legge comune, disponga la immediata occupazione dei suoli, delle case, senza che dall'ordine emanato i privati possan reclamare presso qualunque siasi autorità. Allora però con lo stesso provvedimento *governativo* dovrebbe rimanersi loro l'adito di ricorrere dopo ai magistrati, ed ottenerne compenso, da farsi dipendere interamente dal valore di affezione, che essi stessi dessero alla lor tolta proprietà; verificandosi, benchè in circostanze diverse, gli stessi estremi pei quali presso i romani deferivasi il giuramento in *litem* (1). Il far diversamente produrrebbe, che venissero i nemici prima di farsi la piazza forte. Se dunque questo ci si fosse detto, chi avrebbe potuto mai contrastare una così evidente verità? Ma il credere, che prima di farsi la piazza forte sia giusto i privati che vi sono interessati sieno intesi e ristorati, e che ciò possa farsi benissimo con l'intervento di una autorità giudizia-

(1) *V.* la L. 68 ff. *de rei vindicat.*

ria di eccezione, e non già dai tribunali ordinarî, importa:

1.° Fare scomparire affatto quell' urgenza che si è posta per base.

2.° Credere la giustizia amministrativa più spedita della ordinaria trattata in via di urgenza: vale a dire che il percorrere un Consiglio d' Intendenza, la gran Corte dei Conti, il Consiglio di Stato, e se occorre anche la Consulta, e nel modo di vedere della Consulta di Sicilia in un doppio stadio, importasse meno del percorrere un tribunale civile, ed una Corte di appello; in altri termini, che due fossero più di tre, o più di quattro o cinque.

Ma è principalmente notabile che mentre si è partito dal supporre il bisogno di un *provvedimento* amministrativo, o ch'è lo stesso *governativo*, e tal bisogno vi è in fatti nella ipotesi stabilita, si è finito poi col confondere questo *provvedimento* con la *giustizia* amministrativa, cose queste affatto diverse. Imperciocchè le sole materie *contenziose* debbono sottoporsi al potere giudiziario, e non già quelle che formano l'oggetto di provvedimenti *governativi*, i quali sono sempre sottratti ad ogni autorità giudiziaria, così ordinaria come eccezionale, e restar debbono affidati unicamente al potere *esecutivo*.

Una occupazione di strada pubblica da parte di un privato è un oggetto di tale urgenza, che, se la pubblica amministrazione non vi accorra prontamente, potrebbe per anni rimanere intercettata la strada con positivo disturbo dei cittadini — E vogliam

crederlo a parola: ma chi vi dovrà accorrere, l'amministrazione *giudiziaria, o la pubblica? La pubblica amministrazione*; vale a dire *l'amministrazione* GOVERNATIVA col provvedere, come abbiamo già detto, che i gravami fossero soltanto devolutivi, e non sospensivi; e che, nei casi di positiva urgenza, prima si tolga l'innovato, e poi si giudichi se bene o male si fosse innovato. Imperocchè così eviterassi il positivo disturbo dei cittadini; e, se si troverà poi che taluno avesse fatto uso della proprietà sua e non pubblica, lo stesso provvedimento *governativo* stabilirà, che sia facoltato a farlo di nuovo ed indennizzato sulla sua parola di tutt' i danni arrecatigli. Ora stabiliti *questi provvedimenti governativi*, che per sola indicazione *esemplare* si son proposti, e che perciò benissimo potrebbero essere da altri *sostituiti*, qual dubbio potrà più rimanere perchè ne giudichi la giustizia *ordinaria?*

La riscossion dei tributi non deve ammettere indugio veruno—Chi mai può dubitarne? Appunto perciò, attribuita la giustizia amministrativa al giudice ordinario, abbiam trovato indispensabile, che qualunque reclamo non ne potesse impedir mai la riscossione: che anzi il loro sfogo l'ottenessero *dopo un giudicato inrevocabile*, e quando sia giunta l'epoca da farlo valere secondo il sistema della pubblica amministrazione. Con questi provvedimenti *governativi* qual timore mai più potrebbe rimanere, che la giustizia ordinaria vi portasse ritardo?

Ma non potrebbero, dicesi, venir di leggieri al-

terate le massime constitutive del tributo, non potrebbero i tribunali coi loro giudizî alterarne facilmente la economia generale; non verrebbero ad assoggettare alla lor cognizione le disposizioni governative? — E perchè temere, rispondo, l' alterazione delle massime e della economia generale dei tributi da tribunali *ordinarî*, e non temerla da tribunali di *eccezione?* Perchè, si replicherà, i tribunali di eccezione danno fuori soltanto *avvisi*, risoluti poi dal Re, e gli ordinarî pronunziano *decisioni*, che sono indipendenti.—E non vi è la Corte Suprema per annullarle, quando la legge fosse stata violata?

E che importa poi che i tribunali verrebbero a soggettare alla lor cognizione le disposizioni governative? Importa, regolarmente parlando, *conoscerle per farle eseguire.* E non sta appunto l'opera del magistrato nel proccurare la esecuzione della legge e di ogni altra disposizione *governativa* nei fatti che si sottopongono alla sua giudicatura? Il Sovrano fa la legge, ed il magistrato la fa eseguire. Così *l'impero* tutto nel Sovrano: la *esecuzione* tutta nel magistrato. Se i magistrati ardissero, benchè nella minima parte, opporsi a ciò che il Sovrano decreta, come sotto l'antica monarchia osarono le Corti di Francia, allor potrebbe dirsi che i tribunali soggetterebbero alla lor cognizione le disposizioni governative. Ma questo abuso, che invertirebbe tutto l'ordine sociale, poichè il potere giudiziario non deve giammai avere la minima ingerenza nel potere così *legislativo* come

esecutivo, non ha avuto mai luogo presso noi, ed è scomparso interamente in Francia, ove nacque. Se però i magistrati debbono limitarsi nella loro linea giudiziaria, da altra banda è giusto, che in questa linea restino in tutta la loro indipendenza: così di fatti costantemente han pensato tutt'i principi che ci han governato, e principalmente la Dinastia regnante, ad eccezione dell'occupazione francese, che venne a turbarci in questo regolarissimo ordine di cose.

Quanto si è detto per lo contenzioso amministrativo in generale valga in particolare per le *Commissioni delle prede marittime, e pel Consiglio che n' è il giudice di appello;* poichè esse formano ugualmente una sottrazione della materia civile, e son del pari regolate dal rito stabilito per lo contenzioso amministrativo. Nè si opponga la dipendenza di questa materia dalle relazioni politiche tra S. M., e le altre potenze; poichè i diritti degli stranieri nel regno sono ugualmente dipendenti da relazioni politiche, e non sono meno rimaste alla conoscenza della giustizia ordinaria.

CAPITOLO III.

DEI GIUDICI DI COMMERCIO.

Vengo ora a parlare di un altro giudice di eccezione, quello di commercio—Secondo le nostre leggi la materia commerciale, dalle leggi medesime diffinita, è attribuita :

1.° Ai giudici di quei soli circondarî ove non risegga un tribunale di commercio: però tassativamente per le cause dalla legge disegnate, sia inappellabilmente fino a ducati venti, sia appellabilmente fino a ducati trecento; e l'appello poi dalle loro sentenze appartiene ai tribunali di commercio delle rispettive provincie o valli, o ai tribunali civili che ne fan le veci.

2.° Ai tribunali di commercio stabiliti nelle provincie di Napoli, Foggia e Monteleone, e nelle valli di Palermo e Messina, composti tutti da giudici e supplenti tratti dal ceto dei negozianti, tranne i cancellieri, e nei quali l'ultimo giudice in ordine di nomina funziona da Pubblico Ministero. Essi procedono inappellabilmente per tutte le cause dichiarate dalla legge di competenza commerciale, che non eccedano i ducati trecento, o per quelle nelle quali le parti abbiano dichiarato in iscritto di voler essere giudicate senz' appello: appellabilmente poi per somma maggiore. L'appello dalle loro sentenze appartiene alle gran Corti civili. Giudicano essi altresì in grado di appello le cause che in prima istanza appartengono ai giudici di circondario.

3.° Ai tribunali civili nelle provincie o valli, ove non risiede tribunale di commercio. Essi proceder debbono con le stesse regole e forme di quei di commercio; egualmente come i giudici circondariali per le cause commerciali loro attribuite: le loro sentenze sono per le medesime somme appellabili, od inappellabili: l'appello si produce del

pari innanzi alle gran Corti civili: essi giudicano egualmente in grado di appello dalle sentenze dei giudici circondariali.

È notevole in questa materia che le sentenze si mettono in esecuzione, anche quando vi è appello, sol che fosse data cauzione, e che i tribunali di commercio non conoscono della esecuzione delle loro sentenze, tranne i tribunali civili ed i giudici di circondario, come giudici ordinarî per le materie e somme di lor competenza, salvo l'appello.

Or così stabilita questa giustizia di eccezione, io vi ho incontrato due specie d'inconvenienze: l'una nella sua *separazione* dalla giurisdizion civile (1), l'altra *nei modi* com'è stata organizzata.

Due ragioni han potuto far separare la giurisdizione commerciale dalla civile, della quale fa parte *integrale*: o quella di dare alla commerciale *forme più spedite e stringenti*, o quella di attribuirla ai *giudici del mestiere* (2). Ma forme speciali poteva-

(1) Presso noi la giustizia commerciale fu sempre unita alla civile fino ai tempi di Carlo III, come scorgesi dalla Pramm. 1.ª de Off. Magist. Comm.

(2) Le ragioni per le quali con la surriferita Pramm. si credette d'instituire una giustizia separata furon due: la prima che i tribunali ordinarî eran molto gravati di affari: la seconda che per la diversità e varietà di giurisdizioni, delle quali godeva ciascun tribunale, non riusciva agevole di conoscere, se non si fosse questa giurisdizione segregata, a quale spettasse la lite nata in materia di commercio e fra negozianti, e quindi ne sarebbero nate pregiudizialissime dilazioni ai negozianti con ruina del loro traffico. Ma questa seconda ragione è interamente svanita, e la prima, se mai più avesse luogo, potrebb'essere riparata con aggiugnere altri giudici, non mai separandola dalla materia civile, come vedrassi in seguito.

no darsi senza *separare le materie* nella giurisdizione, bensì *distinguendole* semplicemente *nei modi*. Nè vi era più bisogno di giudici del mestiere dopo un codice (1) che ha raccolto delle moderne nazioni tutte le regole e le usanze, le quali compongono un dritto plenario così della materia commerciale in generale, come della marittima in particolare: dopo che questo codice ha portata la significazione di tutte le parole dell' arte, ed ha classificate tutte le persone e tutti gli atti di commercio; e dopo che in fine, per le cose nelle quali poteva giovare il giudizio o l'opera dell' uomo dell'arte, lo ha richiesto espressamente, talmente che, di tutt'i codici moderni, questo è il parto meglio preparato e più felicemente condotto a fine. Or portata in questo modo l' arte a scienza legale, e da questa sorgendo l' arte del giudicare, il bisogno del giudice del mestiere era cessato affatto. Questo bisogno poteva esistere allorquando le costumanze facevan le veci di leggi, e quando esse costituivano la scienza arcana degli uomini dell'arte. All'opposto, nell'esistenza di un codice cosiffatto, preferire nel giudicare gli uomini del mestiere agli uomini di legge ha importato

(1) Anche prima di riunirsi presso noi in un codice le leggi commerciali si vide bene l' inutilità, anzi l' inconvenienza di aver giudici del mestiere; poichè mentre in origine il nostro tribunale di commercio venne formato da un Presidente, da tre Ministri Cavalieri, tre togati e due negozianti, oltre un referendario ed un segretario, come fu stabilito con la surriferita Prammatica, non guari dopo furon tolti di mezzo i Cavalieri ed i negozianti, e fu aggiunto un solo Magistrato togato; sicchè eran cinque col Presidente, come si ha dalle Prammatiche 5, 6 ed 11, de Off. Magist. Commer.

credere, si giudicasse meglio con la conoscenza dell'arte, che con la scienza delle leggi; valesse più il criterio dell'uomo del mestiere, benchè per poco si applicasse alla giudicatura, di quello del giurisperito, che ne fa lo studio di tutta la sua vita; potesse un uomo, versato solo in un ramo del commercio, e che il conosca più per abitudini, che per principî, giudicar di tutt'i suoi rami meglio di chi per principî conosce tutta la scienza delle leggi; e fosse infine indifferente di aver l'uomo che vi porta tutto l'interesse di classe, invece di chi n'è affatto esente. Queste cose prevedute han fatto chiamare i giurisperiti negli appelli dalle sentenze dei tribunali di commercio; ma ciò è servito a rendere il sistema più contraddittorio, come or ora vedremo.

Gl'inconvenienti adunque, che derivano sia *dalla separazione* della giurisdizione commerciale dalla civile, sia *dal modo* com'è stata la commerciale organizzata, sono a parer mio i seguenti:

1.° Credere, che, ove entri conoscenza di arte, bisognasse chiamare a giudicarne gli uomini dell'arte: come se il legislatore non avesse ridotto gli oggetti di arte a scienza legale, e come se di questa non se ne fosse impadronito meglio il giurisperito, il qual deve farne il suo mestiere, che l'uomo dell'arte, il quale non è obbligato per mestiere a conoscerla.

2.° Supporre valga meglio mettere a giudicare chi conosca un ramo solo dell'arte, che chi possegga l'intera scienza legale; e smentire così il voluto bisogno della conoscenza di arte, quando que-

sta non si è richiesta per tutt'i rami, o quando non si sono stabilite tante giudicature diverse, per quanti sono i rami differenti.

3.° Riconoscere il bisogno della conoscenza di arte nella parte commerciale del dritto per giudicarne, e sconoscerla per tutte le altre parti per le quali si ricerca egualmente l'opera degli uomini dell'arte — Ad esser conseguente ai principî stabiliti si avrebbero dovuto separare dal dritto civile tutte le materie che portano a conoscenza di arte, e chiamare per tutte gli esperti a giudicarne. Per esempio, nella materia delle servitù, chiamarne a giudicare gli architetti ; nella materia dei sollenni dei contratti e delle ultime volontà, i notai; nella materia delle tasse, gli avvocati, i notai, i medici, ecc.

4.° Obbliare perfettamente le disposizioni del dritto, per effetto delle quali ogni volta che per ben giudicare delle cose , che richieggono una precedente conoscenza di arte o mestiere, viene il giudice autorizzato alla nomina dei periti.

5.° Imaginare che questi uomini di arte non solo conoscano le leggi relative alla stessa, ma il loro attacco con tutte le altre; cosa necessarîssima principalmente nella determinazione della competenza , e nello svolgimento delle diverse quistioni che possono lor presentarsi. Credere ancora che a tutte queste conoscenze uniscano anche l'altra delle leggi di procedura: e tutto ciò per mera supposizione, vale a dire senza richiedere nè un esame, nè un tirocinio.

6.° Contraddire il principio della conoscenza di arte, chiamando le gran Corti civili a giudicare in appello : nè contraddirlo solo, ma smentirlo a segno da non pretendere una tal conoscenza quando si forma il giudicato. E mentre poi si crede che l'avviso degli uomini dell' arte bisogna sottoporlo allo esame dei giurisperiti, si vuole, per tutte le cause di somma minore dei ducati trecento, che desso formi giudicato, o, peggio, che quello si è sentenziato dai giudici regî, che sono giurisperiti, sia in grado di appello poi rivocato dagli uomini di arte; non lasciandosi in questi due casi altro scampo ai contendenti, che il ricorso alla Suprema Corte.

7.° Smentir tanto più il principio della conoscenza di arte in quanto i tribunali composti da uomini di arte son pochissimi, e tutti gli altri lo sono da giurisperiti, come i tribunali civili chiamati insiemamente a far le funzioni di tribunali di commercio. Nè vale il dire che gli uomini di arte si son posti colà dove si cumulano una folla di affari commerciali di maggiore indagine, poichè alla folla degli affari poteva ripararsi con un' altra camera nei tribunali civili; e, se quei di maggiore indagine erano più rari altrove, potevano non mancare, ed intanto mancavano gli uomini di arte, che ne decidessero — Va detto lo stesso per la parte commerciale attribuita ai regî giudici.

8.° Mettere i litiganti *ad imparia*. Di fatti nei circondarî ove non risiede il tribunale, si è data la attribuzione commerciale ai regî giudici fino a ducati

trecento, e l'appello ai tribunali. Ove risiede poi il tribunale, queste stesse cause son di sua competenza inappellabilmente. Così per cause identiche la sola differenza del circondario porta seco che taluni contendenti godano del doppio grado di giurisdizione, e ne manchino taluni altri.

9.° Non curare affatto l' imparzialità indispensabile nel giudice. Non intendo qui parlare dell' interesse diretto possa avere l' uomo dell' arte nella causa portata al suo tribunale, nè della gelosia possa animarlo contra uno, o della protezione da spiegare per un altro; perchè ciò può esser comune ad ogni giudice, e va altrimenti riparato. Intendo bensì parlare di quella parzialità nascente dall' abitudine di guardare gli oggetti sotto lo stesso punto di veduta: quel punto messogli innanzi dalle sue ordinarie relazioni. Ciascuno in fatti si regola nelle sue giornaliere operazioni secondo il proprio interesse: egli porge una particolare attenzione a quello possa nuocergli o giovargli, accrescere i proprî pericoli o diminuirne i vantaggi; e senza volerlo, senza nemmeno sospettare della sua parzialità, riguarda il solo lato delle cose secondo il suo interesse. In somma intendo parlare dell' interesse di classe.

10.° Promuovere liti nelle liti; vale a dire quistioni d'incompetenza in mezzo al giudizio promosso; sia perchè siasi adito il giudice civile per cause da adirsi quello di commercio, e viceversa; e sia perchè doveva portarsi la causa piuttosto ad

un giudice commerciale che ad altro: anzi veggonsi agitate tali quistioni in grado di appello, sebbene spiattellatamente la causa fosse commerciale, o civile.

CAPITOLO IV.

DI ALTRI GIUDICI DI ECCEZIONE.

Abbiamo ancora altri giudici di eccezione, cioè, i conciliatori, i giudici circondariali ed i tribunali civili; e questi però in quanto procedano da giudici di appello nelle cause portate in prima istanza ai giudici circondariali. E giustamente tutti questi debbono reputarsi giudici di eccezione; imperocchè la giustizia civile *nella sua integrità* si è data ai tribunali civili, sia inappellabilmente, sia con l'appello alle gran Corti civili. Si è fatta poi dai primi e dalle seconde *una sottrazione di cause*, talune delle quali si sono inappellabilmente, salvo per incompetenza, attribuite ai conciliatori, e talune altre ai giudici circondariali, sia inappellabilmente, sia con lo appello ai tribunali civili, distinguendole sia per somme o valori, sia per materie. Si è fatta anche *una seconda sottrazione*, ossia sottrazion di sottrazione, attribuendo le cause di controbando e di violazione delle leggi concernent' i dazî indiretti, non già a tutt' i giudici circondariali, ma esclusivamente a quei giudici, nei cui circondarî esistesse una dogana di prima classe; ed ove questa mancasse ai soli giu-

dici del capoluogo del distretto. Ed attribuendo altresì a due giudici speciali, da risedere in Napoli, ad uno esclusivamente le cause in prima istanza risguardanti le dogane, la navigazione, ed i dazî di consumo nell'ambito della provincia di Napoli, eccetto però il distretto di Castellamare; all'altro quelle relative ai generi di privativa in tutta l'estensione territoriale dei dazî di consumo, con l'appello poi al tribunal civile della provincia.

Stanno bene questi giudici di eccezione? — Vediamolo partitamente.

§ I.

Dei conciliatori.

Nel ministero di regio Proccuratore civile ebbi occasione di portare sui conciliatori le seguenti osservazioni, riguardo alla giurisdizione.

1.° Le cause di loro competenza, sebben limitate alle azioni personali relative ai mobili che non eccedano il valore di ducati sei, pure in fatti sono moltissime.

2.° Non è raro si presentino loro quistioni complicate in dritto.

3.° Per indolenza invece di sentenziare conciliano le parti; e poi queste conciliazioni restano in parole, senza ridurle in iscritto.

4.° Allorquando trovans'incompetenti, non ne stendono atto, nè lo rimettono alla Proccura regia. Quin-

di le parti non trovano ad esser giudicate nè dal conciliatore, nè dal regio giudice; e dagli estremi della provincia sono obbligate tal volta a recarsi presso il pubblico Ministero, onde aprirsi la strada ad ottenerla.

5.° Sebbene si fosse elevata dalle parti la loro incompetenza, essi ordinano la esecuzione delle sentenze diffinitive.

6.° Spesso giudicano delle azioni presentategli dai loro congiunti.

7.° Sentono, come rea convenuta, la moglie nei debiti del marito, o la condannano per debiti suoi senza essere in giudizio autorizzata dal marito.

8.° Si credono competenti, benchè i ducati sei fossero parte o residuo di somma maggiore, e non si trattasse di azioni personali, nè relative a mobili; e talvolta si mischiano anche in affari di polizia rurale, o municipale, e taluno giugne fino a sostenere la sua competenza in affari penali.

9.° Per aggiudicare all' attore la domanda in contumacia del reo, essi credono non faccia bisogno di prova scritta, nè testimoniale; ma basti solo che il reo non si presenti.

10.° Vengono ad atti di esecuzione senz'aver pronunziata sentenza.

11.° Sono innumerevoli gli ordini per sequestri conservatori ch' essi danno fuori appena un voluto creditore lor si presenti, e gli palesi timore, vero o finto, di non esser soddisfatto, senza esibire scrit-

tura (1); e talvolta questi ordini sono dati contra debitori domiciliati fuori del lor comune.

12.° Non è raro il vedere, senza stendere ordinanza di sequestro, spedito il serviente comunale in casa del debitore per impadronirsi di quei pochi oggetti che rinvenga, e trasportarli poscia in cancelleria, e tante volte nella casa dello stesso creditore.

13.° Riceve in deposito le somme del debito, e talvolta somme maggiori, ancorchè si tratti di cause per le quali abbia proceduto, o stia procedendo il regio giudice.

14.° Non è possibile spesse volte dalle lor sentenze di conoscere positivamente qual fosse stata la domanda dell'attore, o la eccezione del reo; e molto meno qual fosse il risultamento di un esame testimoniale; ed è sempre desiderabile non elevino quistioni di dritto e non citino articoli di legge, onde non si scorga fin dove giunga la loro ignoranza, o la mancanza di senso comune.

15.° Non è raro pronunzino senza l'assistenza del cancelliere, e senza che i registri sieno da questi firmati; ed il più delle volte le sentenze non trovansi trascritte affatto nei loro registri.

16.° Non è facile che le loro sentenze colpiscano al segno; anzi spesso la deliberazione è in perfetta contraddizione con la prova testimoniale enunciata con la stessa sentenza.

(1) Art. 89 delle LL. di proc. civ.

17.° Non manca tra essi chi divida coi cancellieri i dritti di costoro.

18.° Eccetto pochissimi, tutti gli altri sono privi della necessaria istruzione, non essendo uomini di legge.

19.° Presi dai proprietarî, rivestiti spesso di altre cariche, messi nell'interesse oppòsto alla classe popolare, e non provveduti di alcun salario, essi non sono, nè possono essere giudici imparziali; anzi debbono smentire il principio della garentia della povera gente, per la quale principalmente sono stati creati. In somma per valermi della frase, di che fece uso il giudice di Castelbaronia, *sig. Ciceretti,* in un rapporto direttomi sul proposito, io vidi ch'essi non erano gli angioli della pace, ma bene spesso il flagello dei loro concittadini, e che i pochi buoni proccuravano al più presto di uscirne.

Quel che spaventa però è la inappellabilità delle loro sentenze, e la stessa appellabilità nel caso d'incompetenza è durissima ed è contraria non meno ai principî pei quali si è instituita questa magistratura, come a tutt'i principî attribuiti alle altre.—E perchè mai togliere l'appello? Senza dubbio per ragion della somma. Dio buono! E come non si è veduto che sei ducati per un infelice potevano ridurlo alla disperazione! E dalle sentenze poi di quali giudici? Di giudici non pagati, non disposti per la povera gente, non conoscenti il mestiere, che facilmente possono del loro potere abusare! E perchè l'appello per incompetenza o per ricusa

non permettere fosse sospensivo, e volerlo soltanto devolutivo? Dunque la sentenza del conciliatore ricusato, o attaccato d' incompetenza sarà eseguita non ostante l' appello! E perchè si chiama egli stesso a stendere, ed a motivare l' atto della sua ricusa, e della sua incompetenza? Vale a dire si affida a chi ha un interesse diametralmente opposto a questo atto, e si nega a chi avrebbe tutto l' interesse di far valere la sua incompetenza o la sua ricusa? E perchè il tribunale deciderà senza citarsi, nè udirsi le parti? Certamente per non caricar queste di spese e d' incomodo. E non reca incomodo e spesa il far pervenire le memorie, ed i documenti al tribunale, se voglian le parti fare quella difesa che loro viene permessa? E perchè non si son fatti giudici delle ricuse, e degli appelli dalle sentenze dei conciliatori per ragion d' incompetenza i giudici circondariali, lungi di toglier costoro di mezzo, e farne, contra ogni regola, giudici i tribunali? E perchè quando *la verità dei fatti* non fosse abbastanza provata, volere pronunzino più da amichevoli compositori, che da giudici? Quando taluno si presenta al magistrato ottener debbe giustizia, non amichevole composizione, la quale, regolarmente parlando, non può esser fatta che allorquando si voglia e si domandi dalle parti, scegliendo arbitri e non già ricorrendo al magistrato. E lo stesso arbitro, che fa da amichevole compositore, potrà non attenersi strettamente al dritto; ma non potrà mai ammetter fatti non abbastanza

provati. Allora pronunzierebbe sopra fatti da lui creati.

Queste per altro sarebbero le giuste riforme da indispensabilmente portarsi, quando si volesse conservare l'attuale ordine di cose ; ma la quistione sta appunto nel vedere, se debba quest'ordine conservarsi—Senza scienza legale, senza imparzialità, senza compenso, senza nemmeno speranze, non si possono aver mai buoni giudici. Se a cattivi giudici si accorderà poi il privilegio della inappellabilità, se ne faranno despoti. E questi sono generalmente parlando i conciliatori che abbiamo, mentre son dati a garantire la povera gente. Questa garentia adunque è tutta chimerica, e lo è tanto più quanto è tolto di mezzo l'appellabilità per queste cause, che più delle altre ne han bisogno; poichè le conseguenze di una ingiustizia sono molto più fatali che per tutte le altre—Che rimane adunque? Il risparmio d'incomodo e di spesa. Ma si affranchino queste cause dalle spese tutte di registro, di carta bollata, di cancelleria; si riducano gli atti di usciere a minimo dritto; si tolga affatto di mezzo l'opera dei difensori; sien trattate come urgenti senza ordinanza che le dichiari tali ; si condanni irremisibilmente la parte temeraria e soccumbente alle spese; si restituiscano in pari tempo queste cause al giudice ordinario, e sarà perfettamente accomodata questa partita. Vi resterà solo l'incomodo personale, ed allora tutta la quistione si riduce a vedere, se taluno ami meglio di trovare alla sua porta il

giudice, ma difficilmente ottener giustizia, ovvero trovarlo a qualche miglio, ed avere tutta la probabilità di ottenerla. E così posta la quistione non vi sarà chi voglia preferire un mezzo facile, ma pericoloso al mezzo più difficile, ma di sicurezza infinitamente maggiore.

§ II.

Dei giudici regî e dei tribunali come giudici di appello.

Perchè, io domando, per talune cause si debbono avere giudici diversi ed inferiori, e per altre no? Sento dirmi essersi ciò fatto per lo comodo dei litiganti nelle cause di piccolo momento. E quale è questo comodo? Quello della spesa minore, della celerità con la quale son trattate, e della vicinanza del giudice al litigante. Ma la spesa minore, come la celerità, può ottenersi senza cambiar di giudice; ed il vantaggio del giudice vicino può, e convien darsi indistintamente per tutte le cause. Per qual ragione mai taluno, dagli estremi della provincia di Basilicata, debb'essere, per esempio, obbligato di correre a piatire in prima istanza in Potenza, ed in seconda in Napoli, invece di esser giudicato in prima istanza dal giudice circondariale, ed in seconda nella capitale della provincia? — Ma no; si dirà, non conviene per cause di maggior momento incaricare i giudici di circondario: bisogna addos-

sarle ai tribunali. E quali sono mai queste cause? Son quelle, risguardanti azioni reali o personali, che sorpassino il valore di ducati 300, son tutte le azioni miste. Ma perchè mai un giudice circondariale può essere idoneo per le azioni reali o personali fino al valore di ducati 300, e non esserlo per valori maggiori? Il valore non cambia certamente la natura dell' azione, nè perchè una domanda è limitata a ducati 300, o ad una somma più tenue, può racchiuder quistioni meno importanti di quelle possa presentare una somma maggiore. Perchè dunque contentarsi dei giudici circondariali fino alla somma di ducati 300, e non contentarsene per somma maggiore? O sono idonei, e lo sono per tutte, o non lo sono ed a quale oggetto sacrificare i litiganti sol perchè cada in quistione piccola somma? Allora bisogna dire, i giudici sien dati secondo le facoltà dei lititiganti; e chi è più ricco abbia diritto di esser meglio giudicato: senza avvertire, come abbiamo altrove osservato, che se differenza si dovesse portare, sarebbe di accordare un miglior giudice alle minori cause. Ed in vero una somma vistosa, perduta da un ricco appena gli fa sentir la mancanza delle cose più superflue, ed una piccola somma può ridurre un infelice alla disperazione (1). E perchè le cause miste, che sono a buon

(1) Uno scrittore di sentimento ha sul proposito declamato così: « Voi dunque senza rimorsi sarete crudeli al segno di ordinare che il primo serviente di un ospedale debba medicare i miserabili infermi, riservando la cura e la scienza dei medici più abili ai malati

conto un composto di cause personali e reali unite insieme, non accordarle a chi son date le cause così reali, come personali? Quando anche richiedessero cognizioni maggiori, bisognerebbe credere, che i giudici circondariali ne fosser privi per non attribuirle loro. E come va che per esser nominati si chiegga riescano nello esame in ogni materia? E come va che si dà loro il passaggio nei tribunali? E se non avessero precedentemente acquistate queste cognizioni, come supporre le acquistino durante l'esercizio della carica di giudici circondariali, quando non debbonsi in esse versare, e quando, non versandovisi, se anche le avessero acquistate prima, le debbono dimenticare dopo, o almeno se ne debbono rendere meno ricordevoli? — Ma giova, dirassi, per le cause di grave momento avere il vantaggio dei lumi del collegio, lungi di affidarle ad un giudice solo — E non basta di profittare di questi lumi in caso di appello, come per tutte le altre cause? E quando vi sarà un terzo grado di giurisdizione, come io ho proposto in altro mio discorso, non si profitterà di questi lumi in un doppio grado? Così si avranno mescolati insieme i vantaggi del collegio, e quei della vicinanza del giudice in primo esame.

meno afflitti dalla miseria » Bentham discorso intorno alle imposizioni giudiziali, aggiunto all'opera di Beccheria su i delitti, e sulle pene. Tom. VI. Ediz. di Firenze, tipografia Pionati 1821.

CAPITOLO VII.

EPITOME, E RIORDINAMENTO.

Per le già dette cose io non trovo ragioni da esservi giudici di eccezione; che anzi tutto porta a non averne affatto. Imperciocchè in questo modo le liti si accorceranno; il numero dei giudici rimarrà immensamente diminuito; si sarà al caso di stabilire la terza giudicatura; i soldi potranno essere molto aumentati, mentre l'erario rimarrà sgravato in buona parte dal peso attuale; si troveranno persone più istruite e più morali, che vi concorreranno, e queste non avranno motivo di darsi in preda alla corruzione; e se vi si daranno si avrà tutta la ragione da castigarle, senza potersi più dire vi sieno state indotte dalla necessità. Per altro converrà non gravare i collegî di un peso maggiore di quello possan soffrire: quindi, se occorre, conviene stabilire più camere. Come ancora bisogna che i regî giudici non abbiano altra giurisdizione oltre la civile, sbarazzandoli da tutt'altro: però non vi debb'essere affare civile, che non cominci da loro, non esclusa punto la giustizia volontaria, ed onoraria, come anche le competenze notariali in linea di giustizia, rimanendo solo ai collegî di seconda istanza la economia delle camere, e degli archivî.

Mi si domanderà, chi debbasi sostituire ai giudici circondariali nelle materie correzionali e di po-